

A tutti gli Iscritti
all'Albo dell'Ordine
Loro Sedi

Lettera circolare pubblicata sul sito dell'Ordine
Inviata a mezzo PEC ed email.

Gent.mi Colleghi,
colgo l'occasione per ricordare alcuni importanti adempimenti che ciascuno di noi ha l'obbligo di rispettare.

Quota contributiva annuale 2023 (Obbligo deontologico)

La quota contributiva di pertinenza dell'Ordine di Messina per l'anno in corso è di € 85,00, (delibera della seduta di Consiglio del 29 ottobre 2019). Vista la fine dell'emergenza per l'infezione da Covid-19, il termine ultimo per il versamento di tale quota è fissato al 30/03/2023, come precedentemente alla pandemia. Il mancato versamento entro tale termine, comporterà l'applicazione della sanzione di mora. A ciascun iscritto sarà inviato, per PEC e/o per email ed entro il 15 marzo, l'avviso di pagamento. **Il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite PagoPA, utilizzando il "Portale dei pagamenti dell'Ordine dei Chimici e dei Fisici della Provincia di Messina"**. Per accedere al portale troverete il link in fondo alla home del sito www.chimicimessina.it, dal banner che riporta la dizione **PagoPA**. Al portale si può accedere ed effettuare il versamento della quota con carta di credito, anche senza effettuare la registrazione, utilizzando la modalità "Pagamento Spontaneo".

Il mancato versamento della quota contributiva 2023, entro il 31/12/2023 sarà riscosso tramite cartelle esattoriali, sulle quali saranno applicati gli interessi di mora di Euro 10,00 e le relative spese esattoriali. **ATTENZIONE!!! Non sarà inviata altra comunicazione oltre la presente. Lo stesso avviso è già stato pubblicato sul sito web dell'ordine.**

Quota contributiva annuale 2022 (Obbligo deontologico)

Ricordo che la quota dovuta all'Ordine (Ente Pubblico) è una tassa, e deve essere pagata. Lo scorso anno sono stati inviati i bollettini della quota contributiva del 2022. Ancora oggi diverse/i colleghe/i iscritte/i all'Albo, non l'hanno versata. Provvederemo al recupero di tali quote e, oltre alla mora, saranno aggiunte le spese di recupero del credito.

DOMICILIO DIGITALE: Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)

Nonostante i ripetuti avvisi a tutti gli iscritti, ancora molti non hanno richiesto l'attivazione, di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), o non hanno comunicato. Ricordo che il **Domicilio Digitale** è un obbligo di legge dal mese di novembre 2009 per tutti i professionisti iscritti a Ordini o Collegi ed è anche un obbligo deontologico (art. 4 comma 3 del Codice Deontologico).

Si ricorda che il DECRETO-LEGGE n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", pubblicato sulla GURI del 16 luglio 2020, introduce pesanti sanzioni per i professionisti che non comunicano il proprio domicilio digitale (indirizzo di posta elettronica certificato PEC) all'Ordine territoriale di appartenenza.

A tal proposito, subito dopo l'emanazione, è stata inviata a tutti gli iscritti la circolare prot. n. 01423 del 4/8/2020 con la quale si diffidava, chi non lo avesse già fatto, a comunicare il proprio indirizzo PEC entro il 15 settembre 2020. Parecchi iscritti, dopo oltre due anni non hanno adempiuto a questo obbligo di legge. Pertanto, **intimo a quegli iscritti che non hanno adempiuto a questo obbligo a provvedere, entro 30 gg dal ricevimento della presente, a mettersi in regola per evitare la sanzione della sospensione dall'Albo.**

La sospensione e la radiazione dall'Albo non consentono l'esercizio della professione.

Ricordo, che la nostra Federazione Nazionale rilascia un indirizzo PEC con dominio *chimicifisici.it*. Si può richiedere inviando alla sede dell'Ordine il modulo scaricabile al seguente link:

https://www.chimicifisici.it/wp-content/uploads/2019/01/Modulo_adesione_servizio_PECdefinitivo.pdf.

Indirizzo di posta elettronica non certificata (email)

Alcuni colleghi non hanno comunicato alcun indirizzo di posta elettronica alternativo, altri hanno cambiato indirizzo senza comunicarlo in sede. Questo rende impossibile il recapito telematico delle comunicazioni. Segnalo infine, che alcuni iscritti hanno la casella PEC, altri la casella di posta elettronica, comunicata all'Ordine, non funzionante. Pertanto, **è obbligo loro attivare una nuova casella email e comunicarla, in tempi rapidi, all'Ordine.** E' possibile avere gratuitamente una casella di posta elettronica con il dominio *chimicifisici.it*, dalla Federazione Nazionale, richiedendola con il modulo scaricabile dalla pagina <https://www.chimicifisici.it/servizi/e-mail/>.

Assicurazione professionale (Obbligo deontologico)

Il D.L. 138 del 2011 ha introdotto diverse novità in capo alle professioni regolamentate. Una di queste è l'obbligo per tutti i professionisti, di stipulare una polizza che li copra dai danni arrecati a terzi nell'esercizio delle proprie attività, a partire dal 15 agosto 2013 (come indicato all'art.5, comma 3 del DPR 7 agosto 2012, n.137). Il Professionista ha, pertanto, l'obbligo di rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale ed ogni successiva variazione. La FNCF ha stipulato delle convenzioni con brokers assicurativi. I prodotti in convenzione **si** possono scaricare alla pagina:

https://www.chimicifisici.it/?s=assicurazione+professionale&post_type%5B%5D=any&search_limit_to_post_titles=0&fs=1, del sito della Federazione.

Formazione Continua

è stato pubblicato in G.U. n.303 del 29-12-2022 il DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198 che reca "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi". Tra le proroghe indicate nel testo ve ne è una che riguarda la formazione professionale continua.

L'art.4 comma 5 prevede che "All'articolo 5-bis del decreto-legge 29 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «triennio 2020-2022» sono sostituite dalle seguenti: «quadriennio 2020-2023»."

Viene dunque modificato l'articolo 5-bis del decreto anzidetto recante "Disposizioni in materia di formazione continua in medicina" con la nuova formulazione: "1. I crediti formativi del quadriennio 2020-2023, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19".



ORDINE DEI
CHIMICI FISICI
DELLA PROVINCIA
DI MESSINA

Ente Pubblico sotto la vigilanza del Ministero della Salute

Il decreto Mille proroghe pubblicato ha dunque esteso per gli aventi diritto, l'esonero di 1/3 dei crediti formativi acquisiti anche all'anno 2023, ed ha ragionato in quadrienni, estendendo di fatto il termine ultimo di acquisizione dei crediti formativi al 31 dicembre 2023 per completare il quadriennio ECM 2020-2023.

Cordiali saluti

Messina, 08/02/2023

Il Presidente

Prof. Chim. Rosario Saccà